



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 460/17/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE DEP DI [...] PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI APPROVATO CON DELIBERA N. 129/15/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”; VISTO l’atto di contestazione n. 17/17/DSP del 19 luglio 2017, notificato in data 19 luglio 2017, nei confronti della ditta individuale DEP di [.....];

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il giorno 19 dicembre 2016, presso gli uffici della ditta individuale DEP di [.....] (di seguito “DEP”) con sede in Roma, è stata effettuata un’ispezione da parte dei competenti uffici dell’Autorità.

Dall’attività ispettiva svolta, è emerso in primo luogo, che la sede della DEP è la stessa della precedente società a responsabilità limitata “Doc’s & Parcels”, posta in liquidazione il 17 marzo 2015, di cui il liquidatore è lo stesso [.....].

Tale ditta individuale, avente il medesimo titolare e la medesima sede della precedente S.r.l., ha mantenuto ancora la medesima insegna e la medesima dicitura (Doc’s & Parcels) sui furgoni della nuova ditta individuale. La DEP risulta non avere personale né contratti di collaborazione o dipendenza.

Inoltre, dagli approfondimenti condotti, risulta che il titolo in possesso della DEP - autorizzazione generale (AUG/3799/2015) – non la abilita a svolgere i servizi che in concreto essa esercita.

È emerso, infatti, che la ditta DEP, già autorizzata, fornisce servizi postali consistenti, tra gli altri, nelle attività di raccolta (dai mittenti) e di consegna (ai destinatari) di invii corrispondenza e di pacchi di peso inferiore ai due chilogrammi ed anche di invii raccomandati, senza essere munita del necessario titolo abilitativo, ovvero la licenza individuale.

A seguito delle risultanze preistruttorie, è stata predisposta la contestazione n. 17/17/DSP, notificata alla stessa Ditta in data 19 luglio 2017, per la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell’art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, approvato con delibera n. 129/15/CONS”, sanzionabile ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

2. Deduzioni difensive

La ditta DEP, nonostante l’atto di contestazione indicasse la tempistica per presentare scritti difensivi e documenti - ai sensi dell’art. 18 della l. 689/81 e dell’art. 9 del Regolamento sanzioni – non ha trasmesso alcuno scritto, memoria difensiva.

3. Risultanze Istruttorie

Con il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, è stato trasposto nell'ordinamento italiano il testo della direttiva postale 97/67/CE, coordinata con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, concernente "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*".

Tale decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58. Il d.lgs. n. 261/1999, all'art. 1, comma 2, lett. a), definisce servizi postali "i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali". Il medesimo articolo precisa poi, alla lett. f) che "invio postale" è "l'invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale".

La normativa nazionale, come precisato dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 261/1999 e dall'art. 3, comma 2, del Regolamento, in conformità alla direttiva 97/67/CE, impone all'impresa di munirsi di una licenza o di un'autorizzazione generale anche ove intenda svolgere una sola delle fasi attraverso le quali si articola il ciclo dell'attività postale: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione (vale a dire smistamento e recapito).

In particolare, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 261/1999 e dell'articolo 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, è richiesta la licenza individuale per l'espletamento dei servizi che rientrano nell'ambito del servizio universale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 261/1999 rientrano nel servizio universale: "*a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati*".

Nel caso di specie, dalle verifiche ispettive e dalle dichiarazioni rese a verbale, come specificato nelle citate risultanze preistruttorie, è emerso incontrovertibilmente che la ditta DEP fornisce servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale ai sensi del succitato art. 3, comma 2, del D.lgs. 261/99, in quanto svolge, *inter alia*, attività di raccolta e di consegna di corrispondenza e di pacchi (il cui peso varia, per la corrispondenza dai 10 ai 100 gr a pezzo e per i pacchi dai 500 gr ai 44 kg) ed anche invii raccomandati.

Lo svolgimento delle predette attività richiede la titolarità di una licenza individuale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, il cui rilascio è condizionato a requisiti, nonché ad

obblighi da rispettare nell'esercizio dell'attività, più stringenti e onerosi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione generale.

4. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie è accertata la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la condotta tenuta dalla ditta individuale DEP di [.....] danneggia gli operatori concorrenti che esercitano la medesima attività postale nel rispetto delle disposizioni normative di settore, pagando il corrispettivo per il rilascio del titolo abilitativo e versando i contributi annuali.

B. Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che la ditta DEP, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non risulta essersi attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa, non avendo avuto cura di presentare neanche le proprie difese.

C. Personalità dell'agente

Alla ditta DEP non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità. Dalle dichiarazioni fornite in sede di ispezione, risulta che la DEP non abbia personale né contratti di collaborazione o dipendenza.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'interessato, in assenza di informazioni reperibili sulla banca dati del Registro delle Imprese in merito alle suddette condizioni economiche, si deve considerare che l'operatore è una ditta individuale e che, presumibilmente, abbia un fatturato con rilevanza economica modesta.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

che la DEP, avente sede legale in Piazza Dante n. 16, 00185, Roma, ha violato l'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*”, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

ORDINA

alla ditta individuale DEP di [.....], di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

INGIUNGE

alla ditta individuale DEP di [.....] di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 460/17/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 460/17/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 dicembre 2017

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi